

ALLEGATO C – SCHEMA CONVENZIONE CPI CANTÙ
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5, Componente 1,
Investimento 1.1

Convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Cantù di una nuova sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

TRA

La Regione Lombardia, con sede in _____, rappresentata dal _____ domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente che rappresenta (di seguito, per brevità, denominata anche "Regione"), autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

e

La Provincia di Como, con sede in via Borgo Vico 148, Como, rappresentata da _____, domiciliato per la carica presso _____, a _____, (di seguito, per brevità, denominata anche "Provincia"), autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del _____ in _____ del _____;

e

il Comune di Cantù con sede legale in, Cantù, rappresentato da _____, autorizzato alla sottoscrizione in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

di seguito denominate anche "le Parti"

VISTI

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego (di seguito anche "CPI");

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 6 novembre 2021 n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023 n. 41 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro 28 giugno 2019, n. 74, modificato dal decreto del Ministro del lavoro 22 maggio 2020, n. 59, con il quale è stato adottato il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro" (di seguito "Piano straordinario") e sono state ripartite tra le Regioni le risorse nazionali previste dal predetto piano, ivi comprese le risorse relative al rafforzamento anche infrastrutturale dei Centri per l'impiego;

VISTO Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 4 settembre 2020 recante Definizione dei Profili Operativi e delle Modalità di Rendicontazione delle Attività realizzate in attuazione delle "Modifiche al Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego";

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Traguardi/Obiettivi;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio";

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 32 del 22 settembre 2022 recante “Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA, infine, l’applicabilità delle circolari MEF – RGS adottate durante la vigenza dell’Convenzione, in quanto compatibili.

VISTI:

- la l.r.9/2018 di modifica della l.r.22/2006, concernente il riordino dei Centri per l’impiego in Lombardia, che attribuisce a Province e Città metropolitana di Milano la gestione dei CPI anche mediante le proprie aziende speciali;
- la Delibera di Giunta Regionale n.XI/854 del 26.11.2018 “Attuazione della l.r.9/2018: indirizzi per la gestione dei CPI in Lombardia”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/2389 dell’11 novembre 2019 che ha approvato il primo Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l’Impiego;
- la Delibera di Giunta Regionale n.XI/3837 del 17 novembre 2020 di Aggiornamento del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l’Impiego alla luce del D.M. 59/2020 e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. XI/6765 del 25/07/2022 di Aggiornamento del suddetto Piano;
- la Delibera di Giunta Regionale n.XII/ 749 del 24 luglio 2023 “Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell’inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 Investimento 1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego”.”

VISTA la nota del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021 (Registro Ufficiale n.3120) con la quale viene comunicato che l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;

VISTO il Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) italiano, il quale, alla Missione M5, componente C1, tipologia «investimento», intervento «1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego», individua, in aggiunta alle risorse già ripartite alle Regioni nell’ambito del sopra ricordato Piano nazionale di potenziamento, ulteriori interventi addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l’impiego;

CONSIDERATO

- il Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego, il cui fine ultimo è ridisegnare un sistema di servizi del lavoro innovato, in grado di fornire risposte di qualità e in tempi rapidi alle sfide del mercato, di



comunicare efficacemente con gli altri servizi e, soprattutto, con i cittadini e le imprese, garantendo anche l'aumento della capillarità nell'erogazione dei servizi in linea con quanto previsto da GOL;

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 125 del 10/12/2020, avente ad oggetto “Presenza d’atto del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, approvato con DGR n. XI/2389 dell’11 novembre 2019 alla luce del D.M. 59/2020”
- la nota del 19 febbraio 2021, n. prot.6941 della Provincia di Como, con la quale è stata richiesta al Comune di Cantù l’individuazione di una nuova sede per il CPI di Cantù;
- la nota del Comune di Cantù del 23 luglio 2023 marzo 2021, inviata tramite pec, in cui è stato proposto l’adeguamento dell’ immobile sito in via Cavour n. 19 a Cantù, da destinare a sede del CPI, nel rispetto delle indicazioni regionali
- il progetto di prefattibilità “Riqualificazione funzionale quale nuova destinazione a Centro per l’impiego della Provincia di Como, dell’immobile ubicato in via Cavour n. 19 a Cantù”, predisposto dall’Ufficio tecnico comunale, per la ristrutturazione della palazzina individuata quale nuova sede del CPI di Cantù, per una spesa complessiva di 1.850.000,00;
- la Provincia ha inserito tale progetto nel “Piano delle strutture della Provincia di Como” /inviato alla Regione Lombardia con PEC il 15 dicembre 2021 in cui si presentava il programma generale di ristrutturazione delle sedi messe a disposizione dai comuni e dalla Provincia di Como per dare attuazione al Piano di Potenziamento regionale, nella stessa data venivano trasmesse le schede relative ai singoli interventi;
- l’approvazione da parte della Regione Lombardia, con decreto n. 4370 del 31.03.2022, che facendo proprie le risultanze del Nucleo di Valutazione, espresse a seguito dell’istruttoria sulle schede progetto presentate, complete di allegati, relative agli interventi organizzativi e infrastrutturali, riportati nell’allegato A e nell’allegato B del medesimo decreto;
- pertanto, la Regione Lombardia, nell’ambito del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego, previsto dal D.M. n. 74 del 28.6.2019 e dal D.M. n.59 del 22.5.2020, in relazione al territorio del centro per l’impiego di Cantù, ha ritenuto ammissibile un contributo di 1.207.748,42 euro per la sua realizzazione, finanziato mediante fondi PNRR afferenti alla Misura 5, Componente 1- Politiche per il Lavoro, Intervento 1.01 – potenziamento dei Centri dell’Impiego (PES);
- la deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 65 del 24 maggio 2022 “Presenza d'atto del quarto programma di attuazione del piano di potenziamento regionale dei cpi in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi”, inviata a tutti i comuni interessati con nota. n. 22034 del 20/05/2022;

DATO ATTO CHE

- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per le Parti e a tal fine, attraverso l’impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;



- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare il Centro per l'impiego di Milano di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- l'incremento del numero di operatori nei Centri per l'impiego, conseguente all'attuazione del sopra citato Piano straordinario di potenziamento, comporta l'esigenza di dotarsi di nuove ~~e/o~~ più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;
- il Comune di Cantù conferma la disponibilità di locali di proprietà che necessitano di interventi idonei ovvero richiedenti interventi edilizi di minore entità per un importo di lavori pari a euro 1.850.000,00.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Convenzione e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

Interesse pubblico comune alle Parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del potenziamento dei Centri per l'Impiego. Nello specifico le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, collaborano per l'attuazione degli interventi collegati a tale obiettivo e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Articolo 3

Finalità e oggetto

1. La presente Convenzione si colloca nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l'impiego, previsto dal "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" di cui al decreto ministeriale 74/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e dal relativo Piano regionale, e inquadrato, quale "progetto in essere", così come identificati con la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022, nell'ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" del PNRR, per il quale sono previsti, a livello nazionale, il seguente Traguardo, al quale contribuisce, in parte, anche la Regione in qualità di Soggetto Attuatore:

- traguardo a novembre 2025: per almeno 500 centri per l'impiego, il completamento del 100 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali.

2. Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a dotare il Centro per l'impiego di Cantù di una nova sede, di proprietà del Comune di Cantù, ubicata in via Cavour n. 19 a Cantù;

3. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente Convenzione disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, anche in relazione agli adempimenti richiesti dall'attuazione del PNRR, nonché le

modalità di concessione, rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento.

4. Al fine dell'attuazione del potenziamento infrastrutturale dei servizi per l'impiego di cui alla Missione 5, componente 1, investimento 1.1 del PNRR, la Regione riveste il ruolo di Soggetto Attuatore, la Provincia di Como quello di Soggetto Attuatore delegato e il Comune di Cantù quello di Soggetto Attuatore delegato di II livello.

5. All'intervento oggetto della presente Convenzione è assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) _____.

Articolo 4

Impegni e obblighi a carico della Regione Lombardia

1. La Regione, dato atto di aver assegnato alla Provincia di Como con DGR n. 749 del 24 luglio 2023, nell'ambito del riparto delle risorse per l'attuazione del piano di potenziamento infrastrutturale dei CPI, risorse fino a un massimo di € 10.500.000,00, al cui interno rientra la somma destinata agli interventi oggetto della presente convenzione, si obbliga a:
 - a) rappresentare il punto di contatto con l'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento PNRR (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), supervisionando la trasmissione alla predetta Amministrazione centrale dell'avanzamento dei Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti effettuati dal Soggetto Attuatore delegato, anche attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - b) garantire che il Soggetto Attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - c) assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati (ReGiS), istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione,
 - d) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure previste dall'Amministrazione centrale responsabile e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, punto 3, del decreto-legge 77/2021, convertito con legge 108/2021;
 - e) informare il Soggetto Attuatore delegato in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - f) informare il Soggetto Attuatore delegato dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
 - g) erogare al Soggetto Attuatore delegato le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi oggetto della presente convenzione, secondo il seguente cronoprogramma:



- la prima tranche a titolo di anticipo, pari al 30% dell'importo indicato al comma 5 dell'art.3, verrà versata a fronte della sottoscrizione della presente Convenzione (entro 30 giorni dalla sottoscrizione);
 - la seconda tranche a titolo di acconto, pari al 40% dell'importo indicato al comma 5 dell'art.3, verrà versata all'affidamento dei lavori o all'ordine di esecuzione dei lavori all'impresa aggiudicataria entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento/ordine di esecuzione dei lavori;
 - la terza tranche a titolo di acconto, pari al 20% dell'importo indicato al comma 5 dell'art.3, verrà versata a seguito di rendicontazione di una quota di spesa corrispondente agli importi già erogati;
 - L'ultima, a titolo di saldo, fino ad un massimo pari alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'articolo 9, e la sommatoria degli acconti di cui alle lettere precedenti, a seguito di trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori reso dal direttore dei lavori senza riserve ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 e previa verifica della conformità del progetto realizzato.
- h) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto attuatore dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.
- i) a regime, eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS, che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;

Articolo 5

Impegni e obblighi della Provincia di Como

1. La Provincia di Como trasferirà al Comune di Cantù fino ad un massimo di € 1.850.000,00 per la realizzazione dell'intervento soprarichiamato, comprensivo dell'importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato nei progetti di fattibilità tecnica ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, da erogarsi in 4 rate, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità, secondo il seguente cronoprogramma per raggiungere la quota pari al 100%:
 - a. la prima tranche a titolo di anticipo, pari al 30% dell'importo indicato al comma 5 dell'art.3 a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b. la seconda tranche a titolo di acconto, pari al 40% dell'importo indicato al comma 5 dell'art.3, verrà versata all'affidamento dei lavori o all'ordine di esecuzione dei lavori all'impresa aggiudicataria;
 - c. la terza tranche a titolo di acconto, pari al 20% dell'importo indicato al comma 5 dell'art.3, verrà versata a seguito di rendicontazione di una quota di spesa corrispondente agli importi già erogati;
 - d. L'ultima, a titolo di saldo, fino ad un massimo pari alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'articolo 9, e la sommatoria degli acconti di cui alle lettere precedenti, a seguito di trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori reso dal direttore dei lavori senza riserve ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 e previa verifica della conformità del progetto realizzato.
2. La Provincia di Como, in qualità di Soggetto Attuatore delegato dalla Regione Lombardia, si raccorda con il Comune di Cantù per il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi al fine di restituire alla Regione Lombardia un monitoraggio trimestrale ai fini della rendicontazione ai sensi del Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro n.123/2020 e secondo le modalità che saranno definite in modo puntuale dall'Unità di Missione.

3. Sono regolati all'art. 10 della presente Convenzione gli impegni relativi alla procedura di rendicontazione della spesa e dei target.

Articolo 6

Impegni e obblighi del Comune

1. Il Comune di Cantù, in qualità di soggetto attuatore delegato di II livello, si impegna a ristrutturare, adeguare e mettere a disposizione della nuova sede collocata nel territorio comunale in via CavourLa messa a disposizione dei suddetti immobili, a favore della Provincia di Como verrà formalizzata con atto di comodato d'uso gratuito, sottoscritto tra le parti.
2. Il Comune si impegna a tener conto del quadro esigenziale della Provincia di Como, nel corso dell'intero sviluppo della progettazione, per i lavori di ristrutturazione e adeguamento necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi.
3. I progetti di fattibilità tecnica ed economica, relativi ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento degli immobili, predisposti di comune accordo tra la Regione Lombardia, la Provincia di Como e il Comune di Cantù, in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dal Soggetto Attuatore delegato, recano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, nonché un piano economico e finanziario di massima con relativo computo metrico.
4. Le modifiche all'anzidetto documento, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite solo previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte della Provincia di Como.
5. Relativamente ai lavori di ristrutturazione e adeguamento di cui al comma 2, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi, il Comune si impegna, anche avvalendosi eventualmente della centrale di committenza qualificata, a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento.
6. Il Comune, prima di procedere all'approvazione dei progetti esecutivi nonché all'affidamento dei lavori, dovrà acquisire l'assenso formale da parte della Provincia di Como.
7. Il Comune provvede alla nomina con atto formale del Responsabile Unico del procedimento (RUP), dandone comunicazione alla Provincia di Como.
8. Il Comune, terminate le opere concordate in sede di progettazione, formalizzerà alla Provincia di Como apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del Centro per l'impiego. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di ultimazione dei lavori reso dal direttore dei lavori senza riserve ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 entro e non oltre il 30 novembre 2025
9. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica all'erogazione da parte della Provincia di Como delle quote di acconto e saldo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intervento e a caricare la documentazione sul sistema informativo ReGiS.
10. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a CPI, sottoscriverà con il Soggetto Attuatore delegato l'atto di cui al comma 1, volto a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione degli immobili, al quale devono essere allegate tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento delle sedi.
11. Tramite il medesimo atto il Comune s'impegna, in particolare, a garantire l'utilizzo gratuito dei suddetti immobili da parte del Soggetto Attuatore delegato per un periodo di anni 30, decorrenti dall'avvenuta stipula del contratto di cui ai precedenti commi 1 e 11, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono,

anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione degli immobili prima di tale scadenza.

12. Il Soggetto Attuatore delegato di II livello, inoltre, si obbliga a:

- a) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, anche attraverso l'identificazione del c.d. "titolare effettivo", nonché di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- b) dare piena attuazione al progetto nei tempi e nei modi indicati nella presente Convenzione;
- c) avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e secondo i termini previsti dal presente Convenzione, comunque entro e non oltre il 30/11/2025;
- d) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Provincia di Como, nonché la riferibilità delle spese al progetto oggetto del presente Convenzione, ammesso al finanziamento sul PNRR;
- e) fornire le informazioni e la documentazione necessaria, con le modalità definite in raccordo con l'Unità di Missione, per alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF RGS REGIS (di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241) con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali;
- h) identificare uno o più Referenti ReGiS e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell'Intervento- Unità di Missione
- g) rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili

13. Sono regolati all'art. 10 della presente Convenzione gli impegni relativi alla procedura di rendicontazione della spesa e dei target.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna delle Parti si impegna, in esecuzione del presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra Parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Convenzione, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Convenzione nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti all'attuazione

del PNRR e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali.

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica amministrazione.

5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.

6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea. Inoltre, come stabilito dalle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, accanto all'emblema dell'Unione riporteranno i loghi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, nel caso dei Soggetti attuatori, della Regione. Forniranno un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare. A tal fine provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Le Parti si impegnano a adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR e dall'Unità di Missione del MLPS, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati.

Articolo 8

Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

1. La durata del progetto affidato al Soggetto Attuatore delegato di II livello è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma e comunque la conclusione delle attività non è prorogabile oltre il 30 novembre 2025, data entro cui deve essere reso il certificato di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018, senza riserve. Il collaudo tecnico amministrativo avverrà secondo i termini di legge.

2. Ogni modifica al cronoprogramma e delle relative spese dovrà essere comunicata dal Comune di Cantù alla Provincia di Como e da quest'ultima alla Regione Lombardia;

3. Il Comune di Cantù si impegna a iniziare i lavori entro _____;

4. La conclusione dei lavori è determinata dal rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, di cui al punto 1, da trasmettere alla Provincia di Como, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CPI.

Articolo 9

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili all'intervento finanziato, sostenute dal Comune a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Convenzione e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e liquidate per:
 - a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016 direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.), purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
 - b) spese relative ai lavori di adeguamento delle sedi del Centro per l'impiego di Cantù elencati nel progetto e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su Convenzione delle parti, nonché tutte le altre spese previste nel quadro economico;
 - c) oneri per la sicurezza.

Articolo 10

Procedura di rendicontazione della spesa e dei target

3. Il Soggetto attuatore delegato, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, rendiconta Traguardi e Obiettivi, registrando le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements;
4. Con le modalità che verranno definite in raccordo con l'Unità di Missione, Città Metropolitana di Milano potrà delegare il Comune di Milano alla registrazione nel Sistema ReGiS delle informazioni e dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale e al caricamento della relativa documentazione di cui al punto 1;
5. Le parti si impegnano a identificare uno o più Referenti ReGiS e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell'Intervento- Unità di Missione;
6. Il Soggetto attuatore delegato (Provincia di Como), se del caso come indicato al punto 2, attraverso il Comune di Milano, procede al caricamento dei dati sul Sistema ReGiS con cadenza mensile entro il decimo giorno successivo a quello di scadenza;
7. 5. Il soggetto attuatore (regione Lombardia) provvede alla pre-validazione dei dati sul sistema ReGiS caricati dal soggetto attuatore delegato o dal comune di Menaggio, se del caso, come indicato al punto 2;
8. Il Soggetto attuatore delegato, con cadenza almeno semestrale, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, predispose il rendiconto delle spese sostenute, corredato delle check list e dei documenti giustificativi, qualora resi disponibili dall'Amministrazione Titolare nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, comunitaria dei fondi strutturali. Tale rendiconto sarà controllato dal Soggetto attuatore (Regione e inviato da questo ultimo all'Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR, per il tramite del sistema informativo

di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), sul quale vengono registrati i dati e resi disponibili i relativi giustificativi, che verranno acquisiti dal sistema stesso.

9. Il Soggetto Attuatore delegato carica i dati relativi alle previsioni di spesa sul sistema informativo ReGiS entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno. La pre-validazione di tali dati è compito del Soggetto Attuatore, che vi provvede entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, come previsto dalla Circolare MEF-RGS n.27/2022.
10. Il Soggetto attuatore delegato, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall'Unità di Missione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra con cadenza mensile le informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all'intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n.27 e nelle relative linee guida, nel sistema informativo ReGiS. Il Soggetto Attuatore delegato entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento trasferisce su Regis i dati e il Soggetto Attuatore pre-valida le informazioni inserite.
11. *Il Soggetto Attuatore deve monitorare in particolare con le cadenze suddette i seguenti indicatori comuni (il monitoraggio del secondo indicatore dipende dalla tipologia di progetto approvato):*
- 1. Risparmio nel consumo annuo di energia primaria
 - 2. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Articolo 11

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Convenzione, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 5, la Provincia di Como provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 9.

Art. 12

Varianti in corso di realizzazione e Rettifiche finanziarie

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione dei lavori, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto alle attuali stime, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Comune in sede di progettazione definitiva ed esecutiva ed assentite dalla Regione, la Regione stessa erogherà l'importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, per le varianti e le modifiche del contratto d'appalto intervenute in corso d'opera, trova applicazione la disciplina dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016. In quest'ultimo caso, ferma restando l'esclusiva competenza e responsabilità del Comune in ordine all'approvazione delle predette varianti e modifiche, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico Regione/ collegato alle lavorazioni coinvolte nelle predette varianti e modifiche contrattuali è condizionata alla previa acquisizione

del formale assenso di quest'ultima, da parte della stazione appaltante, alle varianti e modifiche contrattuali all'origine dell'aumento di costo.

2. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore delegato di II livello, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto attuatore delegato si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Regione a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto attuatore delegato di II livello è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 13

Inadempimento, riduzione e revoca dei contributi

1. Le parti prendono atto che l'intervento in oggetto concorre agli obiettivi nazionali e regionali indicati nel Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) quale approvato in conformità dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n.2021/24.

2. in caso di inadempimento del Comune il soggetto attuatore delegato, o in caso di inerzia dello stesso, il soggetto attuatore può intimare l'adempimento tramite diffida, assegnando un termine per provvedere, decorso tale termine inutilmente, il finanziamento può essere revocato.

3. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, sarà attivata la procedura stabilita dall'art.12 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

4 In caso di inadempimento del Comune, il Soggetto attuatore delegato, o in caso di inerzia dello stesso il Soggetto attuatore, può intimare l'adempimento tramite diffida, assegnando un termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il finanziamento può essere revocato.

5 il Soggetto attuatore revoca, a seguito di una procedura di confronto, il finanziamento laddove il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato ovvero non rispettoso delle indicazioni relative ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH.

6 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.

7 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento qualora il collaudo non venga espletato entro la data prevista del 30/11/2025.

8 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento qualora dai controlli risulti che i lavori sono stati affidati in violazione delle vigenti disposizioni statali in materia di contratti pubblici, anche semplificatorie, tramite frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le soglie stabilite per le procedure di gara, in carenza della pubblicazione del bando nelle modalità previste per singola procedura, ovvero ancora in caso di accertata situazione di conflitto di interessi in sede di valutazione delle offerte.

9 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento qualora l'intervento sia interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria Regione/Agenzia ovvero al Ministero del Lavoro.

10 Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emerga la mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento

finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

11. In caso di revoca del contributo, il Comune e la Provincia di Como devono restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Soggetto attuatore delegato.

Articolo 14

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte del Comune di Cantù, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'Convenzione stesso.

Art. 15

Risoluzione di controversie

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 16

Diritto di recesso

1. Il soggetto attuatore potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Convenzione nei confronti del Soggetto attuatore delegato qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 17

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- a) per la Regione Lombardia: _____
- b) per la Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
- c) per il Comune di Cantù: _____

Art. 18

Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento

2. Il presente atto si compone di 18 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell'atto sarà quella dell'ultima firma che vi sarà apposta.

Per l'Amministrazione Regione Lombardia	Per l'Amministrazione Provincia di Como	Per l'Amministrazione Comune di Cantù
--	--	--



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Regione Lombardia



Provincia di Como



Comune di Cantù

Dott.ssa/Dott.	Dott.ssa/Dott.	Dott.ssa/Dott.
----------------	----------------	----------------

** Il presente Convenzione è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*